REGOLAMENTO

DEL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 1
Funzioni. Competenza. Natura irrituale delle risoluzioni. Sede

1.1. Il Collegio Arbitrale (di seguito: CA) ha sede a Milano, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito: Lega B).

1.2. Il CA è costituito conformemente alle previsioni dell'art. 4, quinto comma, Legge 23 marzo 1981 n. 91, dell'art. 3, primo comma, Legge 17 ottobre 2003 n. 280, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante.
Il CA svolge funzione di conciliazione e di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo tra le società sportive partecipanti al Campionato di Serie B e i calciatori professionisti per esse tesserati.

1.3. Le controversie relative a calciatori tesserati per Società di Lega A o Lega Pro e Società associate alla Lega A o Lega Pro sono risolte dal Collegio Arbitrale previsto dai rispettivi accordi collettivi.

1.4. I lodi emessi dal CA hanno natura irrituale, rappresentando manifestazioni della volontà negoziale e transattiva delle parti della controversia.

1.5. Il CA si avvale di una Segreteria, le cui funzioni sono *infra* specificate.

Art. 2
Segreteria del CA

2.1. È istituita presso la sede del CA una Segreteria, alla quale è preposto un Segretario nominato dal Presidente della Lega B, d'intesa con il Presidente dell'A.I.C. Il Segretario è persona di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore; può avvalersi di collaboratori ed è alle dipendenze della Lega B o di Lega Service S.p.A.

2.2. La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento. In particolare, la Segreteria:

a) riceve gli atti e i documenti delle parti, dando atto ove necessario dell'avvenuta ricezione;
b) cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Presidenti (di seguito definito);
c) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli d'ufficio;
d) trasmette atti e documenti, secondo necessità, agli Arbitri, ai Presidenti e alle parti;
e) assiste il CA nella organizzazione delle riunioni e dei procedimenti, provvedendo alla redazione di ogni relativo verbale;
f) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;

g) cura la consegna o la trasmissione dei verbali delle sessioni, dei verbali di conciliazione e dei lodi alle parti interessate;
h) mantiene la custodia degli atti, in qualsiasi formato e supporto, fino a tre anni dalla conclusione del procedimento;
i) certifica, su istanza di parte, la conformità agli originali di copie di atti, verbali, lodi e documenti;
j) ha facoltà di curare, mantenere e aggiornare la raccolta e la pubblicazione periodica dei lodi, elidendo l'indicazione delle parti;
k) consente ai Presidenti di Lega B e A.I.C. la consultazione dei lodi.

La Segreteria svolge inoltre ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento del CA, anche se non espressamente indicati nel presente Regolamento.

2.3. L'aggiornamento o comunque il riesame dell'elenco dei Presidenti (di seguito definito) è effettuato dalle parti stipulanti almeno ogni stagione sportiva.

2.4. Tutte le comunicazioni che la Segreteria è tenuta a effettuare in forza del presente Regolamento devono aver luogo in forma scritta con uno dei seguenti mezzi: consegna a mani, posta elettronica certificata, telefax, o, se possibile, corriere o posta celere; in tutti i casi con avviso o prova del ricevimento.

2.5. Il Segretario e ogni altro eventuale addetto alla Segreteria sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione inerente ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti, fatto salvo quanto previsto *sub* 2.2 lett. j) e k).

Art. 3
Gli Arbitri

3.1. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Lega B e l'A.I.C. forniranno alla Segreteria l'elenco condiviso dei quattro Arbitri, tra i quali gli arbitri nominati dalle parti potranno nominare di comune accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente ("Elenco dei Presidenti"). In caso di mancato accordo nel termine sub. 4.1. tale terzo arbitro sarà sorteggiato nel rispetto della procedura prevista *sub* 4.2.

3.2. Gli arbitri di parte dovranno essere nominati tra Avvocati iscritti al relativo Albo professionale o tra magistrati non più in attività.

3.3. Gli Arbitri di nomina di parte, e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della nomina. L'accettazione della nomina da parte degli arbitri dovrà avvenire mediante sottoscrizione dell'atto di accettazione recante il testo indicato nel modello Allegato 2, ove in particolare l'arbitro si impegna a svolgere il mandato in piena indipendenza e imparzialità.

3.4. Gli Arbitri di nomina di parte e i Presidenti che pure abbiano accettato l'incarico loro conferito, dovranno in ogni caso rimettere l'incarico immediatamente ove sopravvengano circostanze che

potrebbero, secondo l'impegno assunto e, secondo la comune sensibilità, pregiudicare il corretto svolgimento del mandato. In tal caso la Segreteria provvederà alle attività *infra* previste *sub* 5.1. lett. j) [arbitro sostituto] e 5.3. [assenza nomina arbitro]

3.5. Gli Arbitri, con l'accettazione del loro incarico, assumono l'obbligo di mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le parti.

3.6. Gli Arbitri di nomina di parte possono essere ricusati, con il procedimento disciplinato *infra sub* 10.1., qualora ricorrano circostanze per effetto delle quali essi avrebbero dovuto astenersi *ab origine* o nel corso del procedimento, nonché nei casi previsti dall'art. 51 cod. proc. civ.

Art. 4
Nomina dei Presidenti dei Collegi Arbitrali. Incompatibilità.

4.1. L'intesa tra gli arbitri nominati dalle parti sulla nomina del Presidente del CA deve essere raggiunta e formalizzata entro il termine perentorio di giorni 7 dalla comunicazione dell'ultima accettazione come prevista al punto 3.3.

4.2. In difetto d'intesa o di intesa tempestiva (*supra* 4.1.), il Presidente del CA viene nominato mediante estrazione a sorte, a cura del Segretario, tra i soggetti componenti l'Elenco di cui *sub* 3.1. Il sorteggio, al quale hanno facoltà di assistere le parti in controversia o soggetti dalle stesse delegati per iscritto, viene effettuato dal Segretario con le seguenti modalità:

a) mediante inserimento in un'urna a ciò dedicata dei nomi dei Presidenti, contenuti in sfere di identico colore e dimensione; e
b) mediante rotazione dell'urna; e
c) mediante estrazione dall'urna del nome di un Presidente.

Il Segretario comunica in forma scritta alle parti, agli Arbitri e al Presidente l'esito dell'estrazione.
Il Segretario ha facoltà, per ragioni di economicità, di effettuare più sorteggi nello stesso contesto temporale. In tal caso i Presidenti via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione con le modalità di cui sopra.

4.3. In deroga alle previsioni di cui *sub* 4.1. e 4.2., per le controversie aventi ad oggetto:

a) l'irrogazione di multe e/o
b) la riduzione della retribuzione per squalifica,

la nomina dei Presidenti avrà luogo direttamente per sorteggio e avrà ad oggetto l'assegnazione, a ciascun Presidente sorteggiato, di un gruppo di dieci controversie. Il sorteggio avrà luogo sei volte all'anno nei mesi di luglio, settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio e stabilirà l'ordine di assegnazione ai Presidenti dei gruppi di dieci controversie fino al sorteggio successivo. In deroga alle previsioni di cui all'art. 2.5., all'estrazione hanno facoltà di assistere rappresentanti della A.I.C. e della Lega B.

4.4. Coloro che sono inseriti nell'Elenco di cui *supra sub* 3.1.:

a) non possono essere nominati per lo svolgimento delle funzioni proprie di Arbitro di parte;

b) non possono ricevere incarichi professionali dall'A.I.C., A.I.A.C., A.DI.SE., A.I.P.A.C. o dalle Leghe o dalla F.I.G.C.;
c) non possono far parte di altri Collegi e/o Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. o delle Leghe;
d) non possono svolgere l'attività di difensori nei procedimenti avanti al CA ed ai Collegi di cui *supra sub* c).

Quando ricorre l'incompatibilità di cui *supra sub* c) il soggetto interessato deve optare senza indugio per uno degli incarichi non compatibili, rinunziando all'altro.
Le condizioni di incompatibilità di cui *supra sub* b) e d) determinano la cancellazione dall'Elenco; se la condizione d'incompatibilità si verifica nel corso di un procedimento davanti al CA, essa genera l'obbligo di immediata rinuncia al mandato da parte del Presidente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti delle parti e, in mancanza di rinuncia, è motivo di ricusazione (*infra sub* 10.1.). In caso di mancata accettazione, di rinuncia o esclusione del Presidente, la Segreteria darà corso immediatamente a nuova nomina per sorteggio. In caso di cancellazione dall'Elenco, AIC e Lega B procederanno senza indugio alla nomina di un nuovo componente in sostituzione.

Art. 5
La domanda introduttiva alla procedura e la memoria di costituzione. Modalità di scambio e termini. Nomina in surroga dell'Arbitro di parte.

5.1. Il procedimento per le controversie di cui *sub* 1.2. si introduce con una domanda che deve contenere:
a) se ricorrente è il calciatore: il nome e il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, se possibile l'indirizzo di posta elettronica e i numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
b) se ricorrente è la Società: il nome e il cognome del legale rappresentante, la sede, il numero di partita IVA, se possibile l'indirizzo di posta elettronica e i numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
c) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: l'indicazione (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, ove esistente) del o dei difensori, se nominati, e l'eventuale elezione di domicilio;
d) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: nel caso vi sia il difensore di cui *sub* c), la procura allo stesso conferita, da apporsi in calce alla, o a margine della, domanda introduttiva;
e) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: l'accettazione espressa del presente Regolamento;
f) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: l'esposizione della materia della controversia in linea di fatto e in linea di diritto;
g) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione di ogni documento ritenuto utile;
h) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: le conclusioni, con le specifiche domande agli arbitri;
i) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: l'indicazione dell'Arbitro nominato dalla parte**;**

j) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: l'indicazione di un altro Arbitro nominato dalla parte per il caso che quello di cui *sub* i) non voglia o non possa accettare l'incarico;

k) la sottoscrizione della persona fisica ricorrente, se calciatore, o del legale rappresentante della persona giuridica ricorrente, se Società; in entrambi i casi, se vi è conferimento di procura a un difensore, la sottoscrizione da parte di quest'ultimo;

l) sia se ricorrente è il calciatore, sia se ricorrente è la Società: gli estremi del versamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 11.4.

5.2. La memoria di costituzione deve avere gli stessi requisiti della domanda introduttiva, eccezion fatta per quanto previsto alla lettera l) del comma che precede. Le eventuali domande riconvenzionali devono essere proposte, a pena di inammissibilità, nella medesima memoria di costituzione. La proposizione di domande riconvenzionali non determina il differimento dei termini di deposito del lodo (*infra* art. 9).

5.3. Il ricorso è nullo:

a) se, nel caso di domanda proposta da un calciatore, mancano gli elementi necessari all'identificazione del medesimo;

b) se, nel caso di domanda proposta da una Società mancano gli elementi necessari all'identificazione della medesima o del suo legale rappresentante;

c) se manca l'accettazione di cui sub 5.1. lettera e);

d) se manca o è del tutto insufficiente l'esposizione in linea di fatto della materia della controversia;

e) se mancano le conclusioni e le domande agli arbitri;

f) se mancano le sottoscrizioni di cui *sub* 5.1. lettera k).

Qualora il ricorso o la memoria di risposta siano privi della nomina dell'Arbitro di parte, come prevista dall'art. 5.1 *sub* lett. i) e j), ovvero qualora la parte resistente non abbia provveduto a costituirsi tempestivamente, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione via telefax al Presidente dell'associazione di categoria cui appartiene la parte inadempiente. Il Presidente dell'associazione di categoria deve provvedere alla designazione in surroga dell'Arbitro, come prevista dall'art. 5.1 *sub* lett. i) e j), entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione. In mancanza, l'Arbitro di parte è nominato senza indugio dal Presidente più anziano in età tra quelli di cui all'Elenco sub 3.1., in seguito a richiesta scritta da parte della Segreteria. Qualora la nomina dell'Arbitro di parte pervenga alla Segreteria nelle more del procedimento di nomina in surroga, l'Arbitro di parte si intende validamente nominato e il procedimento di nomina in surroga dell'Arbitro di parte in si interrompe.

5.4. La memoria di costituzione priva di uno o più dei requisiti di cui *sub* 5.3. lettere a)-f), determina il difetto di costituzione della parte resistente, restando tuttavia efficace la sola eventuale nomina dell'Arbitro e del suo sostituto.

5.5. Il ricorso (testo e documenti allegati) deve essere notificato:

a) a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo corriere con prova di consegna alla controparte; e

b) con gli stessi mezzi, o, alternativamente, per e-mail o fax, alla Segreteria, trasmettendo a quest'ultima, a riprova dell'avvenuto invio di cui *sub* a), copia del talloncino della raccomandata o della lettera di vettura contenente il codice di tracciabilità nel caso di spedizione a mezzo

corriere, ovvero, nel caso di trasmissione alla Segreteria via e-mail, copia in formato .pdf o formato analogo di tali documenti.

5.6. La memoria di costituzione deve essere notificata agli stessi destinatari e con le stesse modalità di cui *sub* 5.5., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda introduttiva.

5.7. La memoria di costituzione trasmessa oltre il termine di cui *sub* 5.6. determina la decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e dal diritto di dedurre prove testimoniali e/o documentali, salvo provvedimento del collegio di rimessione in termini, giustificato da gravi e comprovati motivi oggettivi.

5.8. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui *sub* 5.5., entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

5.9. Il ricorso è improcedibile qualora sia privo dell'indicazione degli estremi del versamento di cui sub. 5.1. lett. l). In tal caso la Segreteria del Collegio informa le parti assegnando un termine, a pena di decadenza, di giorni dieci per l'eventuale regolarizzazione.

5.10. Tutte le questioni attinenti l'efficacia, la validità, l'ammissibilità della domanda introduttiva o della memoria di costituzione, ove non rilevabili d'ufficio, devono essere oggetto di eccezione di parte, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, e sono risolte dal Collegio.

Art. 6
Il Procedimento Arbitrale Ordinario

6.1. Le regole applicabili al Procedimento Arbitrale Ordinario sono quelle contenute nel presente Regolamento e nell'Accordo Collettivo. Nel silenzio del Regolamento e/o dell'Accordo Collettivo le regole procedimentali sono determinate liberamente dal Collegio, fermo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio.

6.2. Il Presidente del Collegio, sentiti gli Arbitri di nomina di parte, fissa la data della prima sessione e provvede a convocare le parti a mezzo della Segreteria.

6.3. Il Collegio deve preliminarmente esperire il tentativo di conciliazione e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti dell'accordo stesso o dai loro mandatari e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed ha valore di lodo. Al medesimo si applica il decimo comma dell'art. 412 *quater* c.p.c.

6.4. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il Collegio può, nella stessa riunione, deliberare nel merito.

6.5. In qualsiasi fase del procedimento il Collegio ha facoltà di rinnovare il tentativo di conciliazione,

proponendo all'uopo anche la comparizione personale delle parti e/o dei loro difensori, se nominati**.**

6.6. Ove non decida nella prima sessione, il Collegio può fissare termini perentori per la produzione di eventuali ulteriori memorie, di eventuali relative repliche e di eventuali documenti, nonché per la deduzione di eventuali mezzi istruttori o la formulazione di domande nuove, fatte salve le decadenze in cui una o entrambe le parti fossero incorse. I termini perentori di decadenza possono essere prorogati dal Collegio prima della loro maturazione solo su concorde istanza delle parti (salva, in tal caso, la proroga in pari misura del termine di cui *infra sub.* 9.6).

6.7. Memorie, repliche, comunicazioni di documenti, deduzioni ed istanze devono essere trasmesse dalle parti alla Segreteria e alla controparte con le modalità di cui *sub* 5.5., ovvero con le diverse modalità che saranno di volta in volta determinate dal Collegio con apposite ordinanze.

6.8. Di ogni sessione viene redatto verbale sommario a cura della Segreteria; tale verbale è sottoscritto dal Collegio. La Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e comunica ogni altro provvedimento.

6.9. Il Collegio, effettuata pregiudizialmente la necessaria valutazione sulla sussistenza della propria competenza a risolvere la controversia e sulla validità degli atti introduttivi, esaminerà in via preliminare le eccezioni di inammissibilità eventualmente formulate dalle parti.

6.10. Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse valutazioni di esperti o consulenze tecniche, secondo opportunità o necessità. Ha facoltà di indicare alle parti la deduzione dei mezzi di prova che ritenga utili ai fini della risoluzione della controversia. Privilegia, nell'ambito della valutazione dei mezzi istruttori, i documenti che risultano regolari secondo le norme federali, e quelle dell'Accordo Collettivo.

6.11. Qualora il Collegio rilevi ipotesi di violazioni di disposizioni federali, ne riferisce alla Procura Federale.

6.12. Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti alla discussione orale fissando, se la ritiene necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

6.13. Il CA decide secondo diritto.

Art. 7
Il Procedimento con rito accelerato

7.1. Su istanza di parte, contenuta nella domanda introduttiva o nella memoria di costituzione, sono risolte attraverso il Procedimento con rito accelerato le controversie previste dall'art. 12.2. dell'Accordo Collettivo e le ulteriori ipotesi in esso espressamente previste; parimenti su istanza di parte sono risolte attraverso il Procedimento con rito accelerato le controversie nelle quali il CA ravvisi la sussistenza del

pericolo di un grave pregiudizio, per una o entrambe le parti, qualora il Procedimento si svolga con rito ordinario.

7.2. Nel caso sia formulata istanza di sottoposizione di una controversia al Procedimento con rito accelerato:

a) il termine di cui *supra sub* 5.6. è ridotto a 7 giorni; e
b) il termine di cui *supra sub* 4.1. è ridotto a 3 giorni; e
c) il termine di cui *supra sub* 3.3. è ridotto a 2 giorni; e
d) il CA accerta preliminarmente se la controversia rientra tra le ipotesi per le quali è espressamente previsto il Rito Accelerato ovvero se sussiste il pericolo di un grave pregiudizio di cui *supra sub* 7.1.

7.3. Quando il CA accerta la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza di sottoposizione di una controversia al Procedimento con rito accelerato:

a) nella prima sessione il CA deve preliminarmente esperire il tentativo di conciliazione, che può essere rinnovato in qualsiasi fase del Procedimento; e
b) i termini di cui *infra sub* 9.6. e 9.9. sono ridotti alla metà e i procedimenti non usufruiscono della sospensione di cui *infra sub* 9.10; e
c) il Collegio ha altresì cura di contenere nel minimo, ferma la salvezza del principio del contraddittorio, ogni altro termine endoprocedimentale; e
d) si applicano tutte le altre norme del Procedimento ordinario.

7.4. Se il CA non ravvisa la sussistenza dei requisiti di cui *supra sub* 7.2. lettera d), gli atti, ferma restando la già avvenuta costituzione del CA, vengono rimessi alla Segreteria per gli adempimenti di cui *supra sub* 6 e sottoparagrafi. La controversia è risolta con le regole e nei termini previsti per il Procedimento con rito ordinario.

Art. 8
Procedimento di nomina di un medico o di una struttura medica per la certificazione dell'inabilità ai sensi dell'Accordo Collettivo

8.1 L'istanza per la nomina di un medico o di una struttura medica organizzata ai fini della certificazione dell'eventuale condizione di inabilità di un calciatore (nel senso e per i fini previsti dall'art. 15.1, lettera b), dell'Accordo Collettivo) è trasmessa dalla Società interessata nelle forme e nel rispetto delle regole di cui *supra sub* 5.1., lettere b), d) e k) e *sub* 5.5.

8.2. Una volta ricevuta l'istanza la Segreteria provvede entro il terzo giorno successivo a nominare, mediante sorteggio con le modalità di cui *supra sub* 4.2., un Presidente, dando alle parti interessate le relative comunicazioni.

8.3. Il Presidente, sentite anche informalmente le parti, entro giorni tre dall'accettazione della nomina (*supra sub* 3.3., 3.4. e 3.5.), provvede ad incaricare, a sua discrezione, un medico sportivo, o una struttura medica organizzata, che sottoporrà il calciatore ai necessari esami, ai fini dell'eventuale accertamento della condizione di inabilità, nel più breve termine.

8.4. La Segreteria comunicherà alla Società e al calciatore data/e e luogo/hi indicati dal medico sportivo o dalla struttura medica organizzata per l'effettuazione degli esami e delle visite.

8.5. La Società e il calciatore possono essere assistiti da propri consulenti anche nella fase di cui *supra sub* 8.4.

8.6. Il calciatore che non si recasse, senza giustificato e documentato motivo, nei luoghi di cui *sub* 8.4. alle date indicate sarà considerato contrattualmente inadempiente.

8.7. La certificazione di inabilità deve essere immediatamente inviata alla Segreteria, che provvede senza indugio a curarne la trasmissione in copia alla Società e al calciatore.

8.8. La Società, ricevuta la certificazione di inabilità, può instaurare il procedimento arbitrale per chiedere al CA (nelle forme previste negli articoli precedenti) la risoluzione del contratto o la riduzione dei compensi, qualora ricorrano gli estremi previsti dall'Accordo Collettivo. Nell'ambito del procedimento arbitrale il calciatore può, in ogni caso, contestare la propria condizione di inabilità, come sopra certificata.

Art. 9
Deliberazione e sottoscrizione del lodo. Termini e modalità di deposito del lodo. Contenuto del lodo. Mancata esecuzione del lodo

9.1 Il lodo è deliberato dal Collegio riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria. Esso deve avere i seguenti requisiti:

a) l'indicazione delle parti, dei loro difensori e del presente Regolamento;
b) l'indicazione delle domande delle parti;
c) l'esposizione dei motivi;
d) il dispositivo;
e) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo e del modo in cui è stato deliberato;
f) la decisione sulle spese di difesa, di arbitrato e sull'onere dei costi amministrativi.

9.2 I componenti del Collegio, prima del deposito, possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni Arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria. Il lodo è sottoscritto dagli arbitri in tanti esemplari quante sono le parti più una; tutti gli esemplari sono depositati tempestivamente in Segreteria a cura del Presidente ai fini di cui *sub* 9.7. La data del deposito fa fede in ordine ai termini di cui *sub* 9.6. e 9.9.

9.3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione ed al medesimo si applica il decimo comma dell'art. 412 *quater* c.p.c., fatto salvo il termine sancito dal successivo art. 9.6. per l'emissione del lodo.

9.4. Su autorizzazione congiunta delle parti o nel caso del rito accelerato di cui *sub* 7, l'organo arbitrale può

rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l'esposizione dei motivi. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivi devono essere in ogni caso sottoscritti dalla maggioranza dei componenti il Collegio, nel rispetto del termine di cui *infra sub* 9.6.

9.5. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri del Collegio, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli Arbitri e che il componente in minoranza non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

9.6. Il Collegio deve pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina da parte del Presidente o, se successiva, dalla data dell'ultima accettazione dell'Arbitro di nomina di parte.

9.7. La Segreteria trasmette un esemplare del lodo a ciascuna parte con le modalità di cui *sub* 2.4. entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Nello stesso termine un esemplare è depositato a cura del Collegio presso la Segreteria.

9.8. Il termine di cui *sub* 9.6. è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa, nonché quando occorre procedere alla sostituzione di un Arbitro e fino alla sua sostituzione.

9.9. Quando devono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo parziale (*infra*, *sub* 9.11.), il Collegio può prorogare per una sola volta il termine di cui *sub* 9.6. e per non più di 60 (sessanta) giorni. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto ulteriori proroghe del termine di pronuncia del lodo.

9.10. Tutti i termini di cui *sub* 9.6., 9.7., 9.8. e 9.9. sono sospesi dal 1 al 31 agosto.

9.11. Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati. Se il Collegio ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.

9.12. Nel lodo definitivo, il Collegio indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di difesa, degli onorari degli arbitri e dei diritti amministrativi.

Art. 10
Ricusazione e sostituzione degli Arbitri, del Presidente del Collegio Arbitrale

10.1. La parte può ricusare un Arbitro o il Presidente del Collegio nei casi previsti dall'art. 51 del Codice di procedura civile, per infrazioni deontologiche, o per l'assenza delle condizioni di cui *sub* 3.3., 3.4. e 3.5. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante istanza, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui *sub* 3.3. o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. L'istanza si propone mediante deposito presso la Segreteria, che provvede a darne comunicazione all'altra parte, assegnando un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per

eventuali controdeduzioni. Sull'istanza decide, con provvedimento motivato e non impugnabile e avendo facoltà di sentire l'Arbitro o il Presidente del Collegio oggetto di ricusazione, il più anziano in età tra i componenti dell'Elenco dei Presidenti, o, in caso di suo impedimento o sua incompatibilità, il più anziano degli altri componenti. La decisione è comunicata ai membri del Collegio e alle parti, con immediatezza, dalla Segreteria.

10.2. Ciascun Arbitro e ciascun Presidente nel corso del procedimento possono rinunciare all'incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta per i motivi di cui *sub* 3.3., 3.4. e 3.5., dandone comunicazione scritta alle parti a cura della Segreteria.

10.3. Nelle ipotesi di cui *sub* 10.1. e 10.2. la sostituzione dell'Arbitro e/o del Presidente, avviene senza ritardo secondo le modalità di nomina previste nel presente Regolamento.

10.4. In ogni altra ipotesi di sopravvenuta incapacità di un Arbitro o del Presidente, essi sono sostituiti senza ritardo secondo le modalità di nomina previste nel presente Regolamento.

Art. 11
Onorari e spese

11.1. Le spese di difesa sono deliberate dal CA, che terrà conto del principio di soccombenza, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti, in ogni caso sulla base dei minimi previsti dalle tariffe professionali, ove previsti.

11.2. Nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe e riduzione della retribuzione per squalifica, nonché nella procedura di cui *sub* 8.1. - 8.7., non verranno liquidate spese di difesa e onorari degli Arbitri e del Presidente. In tali procedimenti i diritti amministrativi sono ridotti a € 100,00 più IVA.

11.3. Gli onorari per il CA, dovuti al di fuori dei casi previsti *supra sub* 11.2., sono quelli di cui alla Tabella che costituisce l'allegato 4. È attribuito all'arbitro il rimborso delle sole spese effettivamente sopportate.

11.4. I diritti amministrativi sono indicati nell'apposita Tabella (Allegato 3).

11.5. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento:

a) degli onorari degli Arbitri e del Presidente;
b) delle somme dovute agli Arbitri e al Presidente a titolo di rimborso spese;
c) dei costi amministrativi.

11.6. A seguito dell'emissione del lodo e su comunicazione della Segreteria del CA, la Lega B accantonerà cautelativamente sul conto campionato della Società gli onorari di cui alla Tabella che costituisce l'allegato 4. Qualora sia soccombente il Calciatore ovvero sia stata dichiarata la compensazione delle spese di lite, la Società – e nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. – accantonerà cautelativamente sul primo rateo mensile utile del Calciatore, ed eventualmente sui successivi, l'importo di sua competenza. Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del CA, l'avvenuto pagamento. Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 60 giorni

dall'invio della nota pro forma, la Lega B corrisponderà ai medesimi l'importo cautelativamente accantonato sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente alla relativa busta paga -, la copia dello strumento di pagamento utilizzato.

Art. 12
Entrata in vigore. Norme transitorie

12.1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 18 luglio 2014.

Allegati:

1) codice deontologico;
2) testo della dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità;
3) tabella diritti amministrativi;
4) tabella degli onorari.

ALLEGATO 1

AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Articolo I.

Articolo II. CODICE DEONTOLOGICO

1. Chiunque accetti l'incarico di svolgere la funzione di Arbitro o Presidente secondo il Regolamento di cui all'oggetto, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento medesimo e secondo le presenti norme di comportamento.

2. L'Arbitro e il Presidente, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro compito con la competenza richiesta secondo le loro personali qualificazioni professionali.

3. L'Arbitro e il Presidente, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione che si apprestano a svolgere nell'interesse di tutte le parti.

4. Allo scopo di garantire la loro imparzialità, l'Arbitro e il Presidente devono essere e rimanere indipendenti per tutto il corso della procedura, salvaguardando il loro ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta.

5. Unitamente all'accettazione, l'Arbitro e il Presidente devono dichiarare per iscritto:

- qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla loro indipendenza ed imparzialità;
- qualunque interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
- qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla loro imparzialità.

Tale dichiarazione, qualora si renda necessaria per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta nel corso della procedura.

6. Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato come causa di ricusazione e di revoca dell'Arbitro, del Presidente, e/o di mancata conferma nell'Elenco di cui *sub* 3.1. del Regolamento.

7. L'Arbitro designato dalla parte, quando partecipa alla scelta del Presidente, può contattare la parte che l'ha designato o il suo rappresentante in giudizio, per sapere se ritengono accettabili i nominativi proposti.

8. L'Arbitro e il Presidente possono sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione della controversia ma non possono farla influire sulla loro determinazione, facendo intendere di aver già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

9. Durante la procedura l'Arbitro e il Presidente devono evitare ogni comunicazione unilaterale con le parti o i loro difensori.

10. L'Arbitro e il Presidente devono astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria.

11. Durante la procedura, l'Arbitro e il Presidente devono favorirne un sereno e proficuo svolgimento. In particolare, devono collaborare per stabilire i tempi e i modi delle sessioni così da consentire la massima partecipazione delle parti su un piano di totale parità e nell'assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

12. E' dovere dell'Arbitro e del Presidente, dedicare al procedimento tutto il tempo e l'attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.

13. L'Arbitro e il Presidente, devono partecipare con impegno a tutte le attività così da garantire alle parti la massima attenzione e ponderazione.

ALLEGATO 2

AL REGOLAMENTO

DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Articolo III.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

☐ **ACCETTO** di svolgere l'incarico ☐ **NON ACCETTO** l'incarico

a. di Presidente ☐
b. di Arbitro ☐

secondo le norme del Regolamento, nel rispetto del codice deontologico che ne fa parte e contro i corrispettivi di cui alla Tabella Onorari, che pure ne fa parte, documenti che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.

a. di Presidente ☐
b. di Arbitro ☐

Possono essere di seguito specificati i motivi

Articolo IV.

*Data*_____
*Firma*_____

ALLEGATO 3

AL REGOLAMENTO

DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Articolo V.

Articolo VI. TABELLA DIRITTI AMMINISTRATIVI

€ 250,00 + Iva

Articolo VII. € 100,00 + Iva **Nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe e riduzione della retribuzione per squalifica, nonché nella procedura di cui *sub* 8.1. - 8.7**

ALLEGATO 4

AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Articolo VIII.

Articolo IX. TABELLA ONORARI

ONORARI ARBITRALI COMPLESSIVI (oltre I.V.A.), DOVUTI PER OGNI PROCEDURA CONCLUSASI CON UN LODO O CONCILIATA DURANTE IL SUO CORSO		
Per ogni Arbitro	€ 1.000,00	
Per il Presidente	€ 1.500,00	

Le precedenti somme non includono le spese vive, che sono attribuite all'Arbitro e al Presidente che le ha effettivamente sopportate.